

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2114

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORTUNA, LE NOCI

Presentata il 3 ottobre 1984

Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recessione economica, tradottasi — in volume dapprima e più durevolmente in valore — in una sensibile flessione del commercio mondiale e l'accumularsi, in alcuni dei principali paesi di nuova industrializzazione, di un debito estero ingente e crescente, hanno reso manifesto il fallimento delle politiche orientate in via prioritaria verso l'esportazione praticate negli ultimi anni da molti paesi in via di sviluppo.

Persistono intanto condizioni di sottoalimentazione strutturale che rinnovano ogni anno l'olocausto di 25 milioni di persone e il problema appare destinato ad aggravarsi per effetto del sostenuto incremento demografico e di una ripartizione fortemente squilibrata delle risorse alimentari, mentre diminuisce la disponibilità di alcuni dei maggiori paesi indu-

ustrializzati a colmare mediante uno sforzo politico accresciuto il vuoto aperto dalla crisi dei finanziamenti privati conseguente alla recessione, che i successivi sviluppi della congiuntura internazionale non hanno potuto risolvere.

In tali condizioni, quasi ovunque i paesi industrializzati si sono indotti a riconsiderare finalità e modalità della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, attribuendo rilevanza centrale all'avvio di un processo di sviluppo endogeno, fondato sulla concentrazione e l'integrazione reciproca degli interventi ed inteso in primo luogo a garantire la copertura dei bisogni primari delle popolazioni interessate.

Per quanto riguarda il nostro paese, l'ampio dibattito in corso da tempo sull'argomento anche in conseguenza di iniziative internazionali di grande rilievo,

come il manifesto-appello sottoscritto da 55 vincitori del Premio Nobel, ha trovato nel corso della passata legislatura la sua sanzione formale nell'ordine del giorno parlamentare accolto dal Governo, il 29 aprile 1982, che ha visto una convergenza pressoché unanime tra gruppi di maggioranza e di opposizione.

L'evoluzione intervenuta in sede politica si è riflessa altresì sul ripensamento degli obiettivi della cooperazione, alla luce delle prime esperienze di applicazione della legge n. 38 del 1979. È emersa, cioè, la crescente consapevolezza dell'urgenza obiettivamente rivestita dal problema e insieme la coscienza dell'impossibilità di farvi fronte in via esclusiva, o anche principale, attraverso la pur necessaria intensificazione di aiuti specifici, il cui generalizzarsi potrebbe avere addirittura effetti nocivi sullo sviluppo autocentrato che s'intende promuovere nei paesi destinatari.

Parallelamente, viene ribadita la fondamentale esigenza di promuovere una accresciuta interdipendenza tra l'economia italiana e le economie destinarie della cooperazione, anche se tale esigenza deve essere soddisfatta all'interno di un rigoroso contesto di priorità, gravitanti intorno al tema dell'autosufficienza alimentare e di uno sviluppo endogeno, attento alle implicazioni sociali e culturali della crescita.

La ricerca dell'interdipendenza, cui la stessa crisi degli scambi mondiali conferisce nuova attualità, appare a termine la condizione non sostituibile di un reale superamento degli aspetti assistenziali di una politica di cooperazione: essa va perseguita attraverso un dialogo politico che presuppone la disponibilità dei paesi *partners* a riflettere, in qualche misura e ove occorra, le loro priorità. La modulazione degli interventi, graduati secondo modalità diverse ed in relazione al livello di sviluppo degli stessi *partners*, con uso integrato degli interventi operativi e finanziari disponibili, ne costituisce il naturale mezzo d'attuazione. Si tratta in definitiva di operare per concorrere all'instaurazione di un assetto più equili-

brato degli scambi mondiali: il nuovo ordine economico internazionale teorizzato dagli stessi paesi in via di sviluppo. In questo senso, gli obiettivi della cooperazione coincidono a termine con l'interesse generale del mondo industrializzato.

Fin dal suo inizio, la presente legislatura ha visto d'altra parte la formulazione di una proposta di legge in tema di iniziative contro la fame nel mondo, presentata alla Camera il 14 settembre dello scorso anno dall'onorevole Bonalumi e tendente a promuovere, oltre al rafforzamento degli interventi a favore dei paesi colpiti da emergenza alimentare, « la massa di strategie agro-alimentari e il lancio di programmi di lavori ad alto impiego di manodopera che forniscono un reddito alla popolazione disoccupata ». Mentre risponde all'esigenza, universalmente avvertita, di una accresciuta qualificazione della politica di cooperazione secondo gli orientamenti richiamati in precedenza, tale proposta affronta non a caso il problema dei miglioramenti da arrecarsi alla legge n. 38 del 1979 sulla base dell'esperienza intervenuta.

Ancor più di recente, sono state presentate altre tre proposte, che in diverso modo si inquadrano nella generale riconsiderazione delle finalità e dei metodi della cooperazione con i paesi in via di sviluppo. La prima di queste, che ha per primo firmatario l'onorevole Piccoli, è ispirata al ricordato manifesto-appello dei 55 vincitori del Premio Nobel e sostanzialmente ricalca il cosiddetto progetto di legge dei tremila sindaci, presentato la prima volta circa due anni or sono. Essa prevede interventi urgenti e straordinari diretti ad assicurare la sopravvivenza di almeno tre milioni di persone minacciate dalla fame, dalla denutrizione e dal sottosviluppo ove si registrano i più alti tassi di mortalità.

Dal canto suo, la proposta di legge n. 1511 si propone di fare dell'aiuto alimentare uno strumento di sviluppo, attraverso una revisione dell'attuale sistema di cooperazione, mirando in particolare all'avvio di una programmazione plurien-

nale e ad una diversificazione dell'offerta di prodotti e tendendo ad una maggiore concentrazione geografica degli interventi. I suoi presentatori insistono in modo particolare sulla necessità di fondere in programmi integrati « l'aiuto immediato con quello teso all'autosviluppo nei paesi che sono destinatari della politica di cooperazione ».

Infine, la proposta di legge n. 1551 si preoccupa soprattutto di conciliare l'unità della politica di cooperazione con la « specialità di metodi e di mezzi per la specifica lotta alla fame nel mondo », ipotizzando a questo scopo che l'attuale Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo sia presieduto da un Segretario di Stato nominato dal Consiglio dei ministri con decreto del Presidente della Repubblica e che nell'ambito dello stesso Dipartimento sia istituito un servizio speciale per la lotta contro la fame e gli interventi di emergenza, dotato di risorse umane e finanziarie proprie.

Pur differenziandosi notevolmente tra loro per quanto riguarda le soluzioni istituzionali prospettate, tutte le proposte concordano nel riconoscere che la legge n. 38 non ha dato a tutt'oggi i risultati sperati e che l'attuale struttura del Dipartimento non funziona come dovrebbe, postulando una profonda ristrutturazione degli organi della nostra cooperazione.

Esse si presentano pertanto, più o meno dichiaratamente, come contributi a un dibattito parlamentare che, attraverso le misure specifiche proposte nei singoli casi, investe necessariamente finalità e mezzi della politica di cooperazione considerata nel suo complesso.

A sua volta, la proposta di legge che qui viene presentata tiene largamente conto di queste preoccupazioni.

È infatti opinione ormai largamente diffusa che non sia proponibile attribuire maggiori responsabilità alle attuali strutture della cooperazione italiana, già gravate da un palese squilibrio tra la rapida progressione degli stanziamenti di spesa e l'assai più lenta evoluzione, quantitativa e qualitativa, delle capacità program-

matorie ed operative che, tra l'altro, non si situano in un quadro di coordinamento e di integrazione. Occorre pertanto una più radicale riconsiderazione degli strumenti e delle finalità della cooperazione medesima, proprio per tener conto del diverso approccio emergente dalla riflessione intervenuta nell'opinione pubblica e tra le forze politiche.

In particolare, il nuovo equilibrio stabilito tra le esigenze, sostanzialmente complementari, della promozione di uno sviluppo endogeno e di una organica correlazione tra tale sviluppo e gli apporti economici e tecnologici che il sistema produttivo italiano è in grado di esprimere richiede anche una ridefinizione delle stesse attività di cooperazione. Nello stesso ordine di idee, viene contestualmente operata una precisa ridefinizione delle modalità degli interventi specificamente ordinati alla lotta contro il flagello della fame, garantendone ad un tempo la necessaria autonomia operativa e l'indispensabile coordinamento con il complesso delle attività di cooperazione.

A questa duplice ridefinizione deve conseguire d'altra parte, in una ottica di razionalizzazione orientata verso obiettivi di massimizzazione dell'efficienza — tanto sotto il profilo dell'effettiva spendibilità delle somme stanziare quanto sotto quello del maggiore contenimento possibile dei costi di realizzazione delle iniziative promosse o finanziate — un rigoroso riesame delle strutture istituzionali preposte alla attività di cooperazione.

In tale prospettiva, occorre anzitutto distinguere tra i compiti suscettibili di essere assolti in modo ottimale attraverso gli strumenti ordinari della pubblica amministrazione e quelli che, maggiormente legati agli aspetti economici della cooperazione e richiedenti assoluta tempestività, esigono per contro l'adozione di una struttura dotata in più larga misura di autonomia e di rilevante qualificazione specialistica, sempre tuttavia in un contesto di rigoroso coordinamento.

A tal fine, la proposta di legge introduce la figura del Ministro senza portafoglio per gli interventi di cooperazione allo

sviluppo e contro la fame nel mondo, incaricato del coordinamento dell'attività di cooperazione nell'ambito del settore pubblico nonché tra questo e il settore privato, sulla base dei criteri definiti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

L'esperienza acquisita successivamente all'entrata in vigore della legge n. 38 ha infatti provato la pratica impossibilità di accollare al Ministro per gli affari esteri — già gravato di responsabilità molteplici e tendenzialmente crescenti in ordine alle sue funzioni specifiche — l'onere aggiuntivo inerente alla gestione politica dell'attività di cooperazione, situata per sua natura a cavaliere tra politica estera e politica economica. Tale gestione comporta un quotidiano impegno di lavoro che va dall'ambito negoziale a quello programmatico e dal coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti in vario modo nella politica di cooperazione alla verifica sul terreno delle singole iniziative e dei risultati conseguiti. Quest'ultima verifica deve a sua volta consentire le tempestive modifiche imposte a tutti i summenzionati riguardi dall'esperienza via via acquisita, dando luogo a un incessante processo circolare di aggiornamento e affinamento delle capacità operative. Le difficoltà conseguenti all'attuale cumulo di funzioni, mentre per un verso hanno indubbiamente contribuito a determinare i ritardi e le lacune da molte parti lamentati, hanno imposto di fatto la delega di compiti anche negoziali a più Sottosegretari di Stato, delega che, mentre può giustificare riserve tanto d'ordine costituzionale quanto sotto il profilo dell'unicità dei comportamenti, solleva non di rado nelle trattative con i paesi destinatari della cooperazione problemi formali e sostanziali, in relazione al diverso rango rivestito dai rappresentanti delle parti. Per di più, i delicati problemi di coordinamento tra i soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alle attività di questa natura consigliano di proporre a tale funzione una autorità non investita della diretta responsabilità di un singolo settore della pubblica amministrazione,

in conformità con il dettato dell'articolo 92 della Costituzione, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'esclusiva responsabilità del coordinamento interministeriale.

Una simile evoluzione presuppone peraltro, proprio ai fini della doverosa salvaguardia dell'unità di indirizzo della politica di cooperazione, che sia ulteriormente accentuato il ruolo del CIPES, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro per gli affari esteri o dagli altri Ministri che ne fanno parte, quando le materie all'ordine del giorno siano di loro preminente competenza. Al CIPES viene infatti attribuito, in aggiunta alle competenze previste dalla legge n. 38, il compito di approvare la programmazione complessiva degli interventi, in vista della sua trasmissione ad un Comitato parlamentare per il controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo, Comitato composto da sei deputati e sei senatori nominati dai Presidenti delle Camere fra i componenti di tutti i gruppi parlamentari.

Dal canto suo, il Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo — che partecipa alle riunioni del CIPES e ne assicura la segreteria, per il tramite di un apposito ufficio istituito presso la Presidenza del Consiglio, quando l'ordine del giorno verta su problemi di sua competenza — è assistito nella fase concreta del coordinamento da un Comitato formato dai rappresentanti di tutte le amministrazioni ed enti a vario titolo interessati alla cooperazione nonché dai rappresentanti delle categorie produttive, economiche e sociali, al fine precipuo di garantire, secondo criteri di volta in volta definiti dal CIPES, una attuazione coordinata degli interventi in favore dei paesi in via di sviluppo gestiti dalla pubblica amministrazione e dagli enti pubblici e privati (formazione umana e culturale, volontariato, creditori-fornitori, assicurazione — crediti all'esportazione, politica commerciale, *promotion*, programmi

specifici degli enti a partecipazione statale, operazioni delle associazioni di categorie, ecc.), nonché di quelli che saranno demandati al nuovo organismo di cui si prevede l'istituzione: l'Agenzia.

La proposta di legge attribuisce d'altro canto al CIPES il compito di provvedere alla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive tra il Fondo per la cooperazione allo sviluppo e il Fondo speciale per gli interventi contro la fame nel mondo, nonché, per ciascuno di tali Fondi, la ripartizione tra interventi multilaterali e bilaterali e, per quanto riguarda questi ultimi, la loro ulteriore ripartizione tra le singole amministrazioni competenti e la già menzionata Agenzia. Attuandosi entro il 30 luglio di ogni anno, tale ripartizione costituisce l'ovvio presupposto per consentire al Ministero del tesoro di tradurla in corrispondenti previsioni del bilancio dello Stato: il ruolo di indirizzo, programmazione e coordinamento attribuito al CIPES trova in tale disposizione un concreto e vincolante riscontro, che costituisce una delle novità più sostanziali introdotte dalla proposta di legge in esame.

In relazione a quanto precede, le competenze del Comitato consultivo previste dalla legge n. 38 sono ampliate, così da abbracciare tutte le materie oggetto di coordinamento in sede CIPES, organismo di cui tale Comitato diviene organo consultivo, al fine precipuo di assicurare un soddisfacente coinvolgimento delle categorie produttive nelle attività di cooperazione.

Sul piano operativo, accanto al Ministero degli affari esteri e alle altre amministrazioni dello Stato, la proposta di legge prevede un nuovo soggetto, idoneo a garantire un soddisfacente espletamento delle funzioni immediatamente legate agli aspetti economici della cooperazione: l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo, che si pone sostanzialmente come un organismo investito di compiti strettamente manageriali e relativi alla predisposizione e al finanziamento di studi e progettazioni di interventi coordi-

nati, interessanti uno o più paesi in via di sviluppo; alla realizzazione di opere e di interventi infrastrutturali; all'elaborazione e alla realizzazione di piani integrati di sviluppo finalizzati all'eliminazione della fame e della denutrizione; alla gestione degli aiuti alimentari e degli interventi di emergenza, ivi compresi gli interventi di prima infrastrutturazione, che assumono particolare importanza per la necessaria tempestività dei soccorsi da fornirsi; alla cura e al finanziamento di corsi di formazione professionale connessi con specifici interventi realizzati o da realizzarsi ad opera della stessa Agenzia nonché delle correlative misure di assistenza tecnica; all'assunzione, infine, di partecipazioni al capitale di nuove imprese e raggruppamenti di imprese o istituti finanziari che intervengono nell'ambito delle iniziative dalla stessa finanziate.

A tale scopo, l'Agenzia, che opera secondo criteri di efficienza con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile ed è totalmente svincolata dalle norme sul parastato, disporrà di un organico snello (non oltre 180 unità, più 60 unità da impiegare permanentemente nei paesi in via di sviluppo, più la possibilità di ricorrere ad un massimo di 30 esperti esterni), ma tale da consentirle di esercitare rispetto alle iniziative promosse o finanziate poteri di decisione, supervisione e controllo, nel rispetto altresì dei principi della concorrenza e della congruità della spesa.

Sul piano strumentale, va altresì assicurata la reale spendibilità delle somme stanziare, evitando che una inadeguata capacità di spesa si traduca — come finora è purtroppo avvenuto di fatto — attraverso la divaricazione temporale tra stanziamenti, impegni di spesa ed effettive erogazioni, in presenza della rapida erosione del metro monetario indotta dall'inflazione, in un fattore di sostanziale riduzione dei trasferimenti dei redditi operati in tal modo, con evidente nocuo documento per la credibilità del nostro paese.

A tali esigenze è ordinata anche la ristretta composizione del Consiglio di

amministrazione dell'Agenzia, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e costituito per un terzo da esponenti della pubblica amministrazione e, per i rimanenti due terzi, da rappresentanti delle categorie produttive, economiche e sociali, esperti dei problemi della cooperazione, il cui mandato è quinquennale.

Va infine rilevato come la proposta di legge preveda che, in caso di insufficienza del Fondo per la cooperazione allo sviluppo menzionato in precedenza, il Ministro del tesoro, di intesa con il Ministro per il commercio con l'estero, possa autorizzare l'Agenzia ad emettere prestiti obbligazionari garantiti dallo Stato in lire o in valuta estera per la concessione a Stati, banche centrali o enti di Stato dei paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di questi ultimi, ove ciò sia giustificato dall'impegno complessivo assunto nelle singole situazioni dalla cooperazione italiana in genere e dall'Agenzia in particolare.

Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, le disponibilità finanziarie dell'Agenzia si articolano in tre sezioni autonome: la prima di queste (sezione sovvenzioni), opera attraverso la corresponsione di finanziamenti a fondo perduto o in conto interessi e continua le competenze del Fondo di cooperazione previsto dalla legge n. 38 del 1979. La seconda (sezione crediti), destinata alla concessione di crediti a tasso agevolato, assorbe l'attuale Fondo rotativo operante presso il Mediocredito. Infine, la terza gestione (sezione rischi), introdotta dalla presente proposta di legge, tende a consentire l'acquisizione di partecipazioni al capitale di nuove imprese, raggruppamenti di imprese ed istituti finanziari che intervengano nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. L'istituzione di quest'ultima sezione risponde all'esigenza, ormai universalmente riconosciuta, di fornire anche in termini di compartecipazione finanziaria e di corresponsabilità gestionale un più diretto contributo all'avvio nei paesi destinatari

della cooperazione di iniziative imprenditoriali rispondenti agli orientamenti in precedenza richiamati e tende a realizzare quanto auspicato già da molti anni dagli operatori del settore, sulla scorta delle analoghe esperienze di altri paesi industrializzati. L'organizzazione e le attività delle gestioni autonome saranno disciplinate da un apposito regolamento. In rispondenza alle ricordate esigenze di efficienza, l'Agenzia, nella gestione delle proprie disponibilità finanziarie, agisce in deroga alle norme sull'Amministrazione dello Stato.

Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Agenzia può infine stipulare, in forma diretta e a trattativa privata, convenzioni e contratti con amministrazioni, università, enti e privati. Dello stesso ordine di idee, essa può avvalersi di personale assunto a condizioni di mercato in base alla professionalità e con criteri di specializzazione, con contratti a tempo indeterminato ed anche attraverso il ricorso ad esperti esterni, titolari di contratti pluriennali.

Le modifiche e integrazioni introdotte con la presente proposta di legge sono inoltre volte ad adattare il testo della legge n. 38 del 1979 ai compiti che restano nella competenza del Ministero degli affari esteri e sono attribuiti al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo istituito dalla stessa legge n. 38. Come già rilevato, tali compiti riguardano attività a carattere culturale e formativo generale, come l'attribuzione di borse di studio e i programmi di assistenza tecnica e formazione professionale non direttamente finalizzati alla realizzazione di progetti specifici, nonché interventi di sostegno e di vigilanza sui programmi delle organizzazioni non governative di volontariato o di cooperazione e, infine, il coordinamento della partecipazione italiana agli organismi multilaterali della cooperazione allo sviluppo. In questo ordine di idee, restano tra l'altro inalterati, per quanto attiene alle materie di competenza del Dipartimento, i compiti attribuiti dall'articolo 15 della legge n. 38 alla sezione speciale del Comitato consultivo,

che viene peraltro resa del tutto autonoma rispetto a quest'ultimo e trasformata in un organo consultivo dello stesso Dipartimento. Restano del pari in vigore la normativa prevista dalla legge n. 38 circa l'autonomia finanziaria del Dipartimento, quella in materia di convenzioni e, con qualche modifica, quella relativa al personale addetto al Dipartimento.

Tenuto conto della rilevanza e della particolare collocazione assunta, per i motivi già detti, dal problema della fame nel mondo nell'economia complessiva della politica di cooperazione, si è previsto d'altro canto che, su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo, il Presidente del Consiglio possa, in situazioni individuate e valutate dal CIPES, nominare di volta in volta, uno o più commissari straordinari per gli interventi straordinari contro la fame nel mondo, i cui compiti saranno peraltro specifici, sotto il profilo geografico come sotto quello temporale, non meno che dal punto di vista della strumentazione utilizzabile e delle risorse disponibili. I commissari straordinari saranno infatti preposti all'attuazione di programmi alimentari, sanitari o d'altra natura, comunque finalizzati a garantire la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone, da realizzarsi in aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, nonché da calamità naturali o dalle conseguenze di eventi bellici.

L'introduzione di questa figura risponde anzitutto all'esigenza di affrontare con assoluta tempestività situazioni straordinarie di emergenza, grazie ai poteri di ordinanza che le sono riconosciuti e che devono consentirle di sollecitare con effetto immediato la collaborazione di tutti, valendosi altresì di un apposito servizio speciale. Essa è intesa inoltre a conferire ai titolari di incarichi di questa natura l'autonomia operativa e finanziaria richiesta dal carattere della missione loro affidata, investendoli in modo perso-

nale ed esclusivo delle correlative responsabilità di gestione.

Le disposizioni dei Titoli II e III della legge n. 38, relative al personale in servizio di volontariato civile sono state oggetto di una generale revisione, che ha tenuto conto tanto dell'esperienza acquisita in questo campo quanto di una generale esigenza di sfoltoimento e razionalizzazione, intesa ad attribuire al nuovo testo carattere di legge-quadro, ad esclusione delle norme tipiche di un regolamento di esecuzione. Per quanto riguarda in particolare i volontari in servizio civile, altrimenti definiti quali cooperanti di organizzazioni non governative, la proposta di legge introduce una serie di disposizioni tendenti a meglio definire lo *status* giuridico, tanto ai fini della loro attività quanto a quelli del suo successivo riconoscimento. Vengono inoltre meglio precisati i requisiti per il riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative di volontariato e a questo fine la sezione speciale volontariato del Comitato consultivo istituita dall'articolo 37 della legge n. 38, viene recepita dalla proposta di legge nella forma di uno specifico organismo consultivo del Dipartimento. Sono infine innalzati i limiti del contributo finanziario pubblico ai programmi di cooperazione pluriennali predisposti dalle organizzazioni non governative di volontariato.

In sintesi, si intende prospettare una visione unitaria della politica di cooperazione, non riducibile alla sola dimensione della politica estera, ma coinvolgente la politica finanziaria, commerciale e promozionale, la politica di riconversione industriale, la politica di sostegno all'esportazione, la politica delle relazioni sociali, cioè in ultima analisi l'intero orizzonte della politica economica interna e internazionale.

Si tratta di utilizzare al meglio il potenziale di capacità tecnico-scientifiche, tecnologiche, culturali e professionali, cioè il patrimonio produttivo di un paese industrializzato come il nostro, ai fini di

interventi globali integrati e di rilevante entità, destinati concretamente a promuovere nei paesi destinatari meccanismi autonomi di evoluzione economica e sociale, privilegiando al massimo la mobilitazione delle capacità locali in vista di pervenire ad obiettivi di autosufficienza alimentare, ma al di là di questi e nel lungo periodo, anche ad un assetto più equilibrato degli scambi tra le economie interessate ai rapporti di cooperazione.

Ciò comporta in ogni caso, quale necessità imprescindibile, che il sistema sia programmato, coordinato e gestito da personale dotato di alta specializzazione e di adeguata professionalità.

Quando queste premesse siano realizzate, verrà meno infatti ogni supposta incompatibilità tra crescita economica e impegno contro la fame nel mondo, essendovi tra l'una e l'altro sostanziale identità di intenti e di risultati.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

OBIETTIVI, MODALITÀ E STRUMENTI
PER GLI INTERVENTI
DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
E CONTRO LA FAME NEL MONDO

ART. 1.

(Finalità).

L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

«ART. 1. — *Finalità.* — Finalità precipua delle attività pubbliche e private disciplinate dalla presente legge è di contribuire al consolidamento nella generalità dei paesi in via di sviluppo di processi di crescita endogena tendenti a garantire in via prioritaria la soddisfazione dei bisogni fondamentali delle popolazioni interessate, come pure l'evoluzione sociale e culturale da essa interdipendente. In tale ambito la presente legge è altresì volta ad assicurare, in tempi brevi e annualmente verificabili, la sopravvivenza del più alto numero possibile di persone minacciate dalla fame, dalla sete, dalla denutrizione e dalle malattie endemiche nelle aree in via di sviluppo dove si registrano i più alti tassi di mortalità.

A tal fine la presente legge prevede il ricorso a modalità di intervento idonee a modificare le condizioni strutturali delle economie, senza pregiudizio delle misure speciali e di emergenza indispensabili a fronteggiare le tensioni più gravi di volta in volta insorgenti in talune aree critiche.

Le attività di cooperazione allo sviluppo devono altresì favorire, compatibilmente con le finalità suindicate, il rafforzamento dei vincoli di interdipendenza, attuali o potenziali, tra l'economia italiana e le economie dei paesi a cui esse si

indirizzano, coordinando a tal fine gli interventi pubblici e questi con gli interventi privati.

La cooperazione allo sviluppo oggetto della presente legge è parte integrante della politica economica e delle relazioni internazionali intrattenute dall'Italia. Le attività promosse nel suo ambito devono tener conto del complesso degli impegni assunti dal paese in sede bilaterale e multilaterale, con particolare riguardo alla Comunità economica europea ».

ART. 2.

*(Attività di cooperazione
e contro la fame nel mondo).*

L'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *Attività di cooperazione.* — Nelle attività oggetto della presente legge rientrano:

a) l'elaborazione di studi e l'attuazione di progetti e programmi di sviluppo, diretti in via prioritaria alla valorizzazione delle risorse naturali, con particolare riguardo all'agricoltura ed alle attività connesse, allo sfruttamento delle risorse energetiche, alle infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, ai servizi socio-sanitari, alla formazione professionale ed alla ricerca scientifica e tecnologica;

b) la predisposizione e realizzazione, in collaborazione con i Ministeri la cui opera dovesse rivelarsi necessaria, nonché con le organizzazioni internazionali intergovernative specializzate, degli interventi e dei piani di fattibilità integrati e plurisetoriali a carattere speciale finalizzati ad assicurare la sopravvivenza delle popolazioni locali e la messa in opera delle infrastrutture e servizi essenziali al soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Nel processo di formazione dei suddetti piani di fattibilità devono essere associati i rappresentanti dei paesi in via di sviluppo interessati nonché degli altri paesi donatori eventualmente interessati a concorrere alla realizzazione degli interventi speciali;

c) la partecipazione, operativa e finanziaria, alle attività multilaterali di cooperazione allo sviluppo promosse in sede europea ed internazionale, nel rispetto degli orientamenti definiti in sede nazionale;

d) la predisposizione e gestione degli aiuti alimentari e degli interventi di emergenza in favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpiti da calamità naturali, carestie, eventi bellici o da situazioni di grave necessità, adottando tutte le necessarie misure affinché risultino adeguati e tempestivi;

e) l'assunzione di partecipazioni al capitale di nuove imprese e di raggruppamenti di imprese nonché di istituti finanziari che intervengano nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla presente legge;

f) l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo;

g) il sostegno finanziario agli enti svolgenti attività di volontariato civile nei paesi in via di sviluppo, nel rispetto delle peculiari motivazioni ideali e della specifica vocazione dei singoli gruppi ».

ART. 3.

(Comitato parlamentare).

Dopo l'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — *Comitato parlamentare* — È istituito il Comitato parlamentare per il controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo.

Il Comitato è composto da sei deputati e da sei senatori nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

I Presidenti della Camera e del Senato nominano altresì il presidente del Comitato al di fuori dei componenti del Comitato stesso.

Il Comitato elegge nel suo seno due vicepresidenti e un segretario che, insieme con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.

Le spese necessarie per il funzionamento del Comitato sono iscritte in parti uguali nei bilanci della Camera e del Senato ».

ART. 4.

(Compiti del CIPES).

L'articolo 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *Presidenza e compiti del CIPES.* — Qualora all'ordine del giorno siano posti argomenti connessi con la cooperazione allo sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo, il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), istituito con l'articolo 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro degli affari esteri o dagli altri ministri quando le materie all'ordine del giorno siano di loro preminente competenza. La composizione del CIPES è integrata dal Ministro delle partecipazioni statali e dal Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo di cui al successivo articolo 5, che partecipano con diritto di voto, nonché, secondo le esigenze, dai Ministri eventualmente interessati.

Il CIPES:

a) stabilisce gli indirizzi per la cooperazione allo sviluppo e per gli interventi contro la fame nel mondo, nella visione di una politica unitaria e globale del settore, coordinata con la politica economica estera e con gli obiettivi della cooperazione economica internazionale, indicando anche le priorità per aree geografiche, paesi, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione delle disponibilità finanziarie;

b) approva la programmazione complessiva degli interventi sulla base di

quanto stabilito alla lettera *a*) e la trasmette al Comitato parlamentare di cui all'articolo 2-*bis*;

c) fissa i criteri di coordinamento delle iniziative da attuarsi nei paesi in via di sviluppo ai sensi della presente legge, da parte del settore pubblico e di quello privato;

d) approva le relazioni annuali sull'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo, avuto riguardo alle linee programmatiche previsionali, relazioni da trasmettersi al Comitato parlamentare di cui al precedente articolo 2-*bis* »

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 968, è sostituito dal seguente articolo:

« Quando il CIPES debba deliberare su questioni connesse con la cooperazione allo sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo, il servizio di segreteria è affidato ad un apposito ufficio, retto dal Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo di cui al successivo articolo 5, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ».

ART. 5.

(Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo).

L'articolo 4 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — *Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo.* — Al coordinamento tra le varie iniziative assunte in tema di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo, è preposto il Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo, il quale si avvale di un apposito Comitato di coordinamento.

Gli enti pubblici e privati, le società e le aziende a partecipazione statale, le associazioni e le imprese private che intendano operare nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ed in tema di interventi contro la fame nel mondo, sono tenuti a conformare i propri interventi agli indirizzi ed ai criteri stabiliti rispettivamente dal Comitato parlamentare e dal CIPES, nonché a comunicare al Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo i propri progetti e le proprie proposte, sulla base delle informazioni.

In mancanza delle suddette comunicazioni, oppure nel caso di difformità dei programmi o della loro attuazione dagli indirizzi e dai criteri di cui al comma precedente, le iniziative non possono essere considerate ai sensi della presente legge ».

ART. 6.

(Comitato di coordinamento).

Dopo l'articolo 4 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — *Comitato di coordinamento.* — Il Comitato di coordinamento è costituito entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che determina le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

Detto Comitato è composto da un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, per ciascuna delle seguenti amministrazioni: Ministero degli affari esteri, Ministero del tesoro, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero del commercio con l'estero e Ministero delle partecipazioni statali. Fanno altresì parte del Comitato di coordinamento i rappresentanti, appositamente designati, rispetti-

vamente dell'Agenzia di cui all'articolo 9, dell'Istituto per il commercio con l'estero, della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nonché otto rappresentanti delle categorie produttive, economiche e sociali.

I membri del Comitato di coordinamento sono nominati per la durata di cinque anni, non hanno supplenti e possono essere sostituiti dalle amministrazioni o enti che li hanno designati, solo a titolo definitivo.

Il presidente del Comitato di coordinamento può consentire la partecipazione ai lavori del Comitato stesso dei rappresentanti di organismi internazionali ed operativi nazionali, pubblici e privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione.

Il Comitato di coordinamento è convocato almeno sei volte l'anno dal Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo ed ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Comitato stesso ne richieda la convocazione, fissandone l'ordine del giorno.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

1) coordina i programmi sui progetti e sugli interventi disposti a norma della presente legge, sia del settore pubblico che privato, avuto altresì riguardo ad ogni altro intervento dello Stato nei paesi in via di sviluppo;

2) segnala al CIPES le iniziative da adottare per ottimizzare il raccordo delle iniziative assunte in attuazione della presente legge;

3) si pronunzia su ogni altra questione che il Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo sottopone al suo esame nella materia di cui al numero 1 e su tutto quanto attiene alla presenza del personale italiano negli organismi multilaterali che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo ».

ART. 7.

(Criteri prioritari nell'utilizzazione dei finanziamenti).

L'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *Criteri prioritari nell'utilizzazione dei finanziamenti.* — Nell'ambito degli indirizzi del CIPES, la ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione della presente legge è effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:

a) concorrere alla promozione e realizzazione nelle aree che presentano gravi situazioni di insufficienza alimentare, di iniziative integrate contro la fame e la denutrizione;

b) armonizzare le iniziative di cooperazione con i programmi stabiliti a favore dei paesi in via di sviluppo dalla Comunità economica europea e correlare i programmi bilaterali con quelli multilaterali cui l'Italia partecipa, con specifico riferimento alle aree più gravemente colpite dalla fame;

c) favorire la realizzazione di programmi e di progetti integrati per singoli paesi o gruppi della stessa area geografica, con lo scopo di contribuire al più ampio potenziamento delle loro strutture e capacità produttive;

d) promuovere programmi idonei ad agevolare la compartecipazione finanziaria, tecnica ed operativa dei paesi in via di sviluppo, nonché la partecipazione, anche con interventi combinati, di altri paesi interessati;

e) garantire un adeguato volume di interventi a favore di paesi e di aree geografiche che abbiano particolari rapporti con l'Italia ».

ART. 8.

(Comitato consultivo).

L'articolo 7 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *Comitato consultivo.* — È istituito presso il CIPES un Comitato consultivo per gli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro degli affari esteri, e composto da:

a) dodici rappresentanti designati dalle amministrazioni statali interessate;

b) dodici rappresentanti designati da enti e organizzazioni operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, ed assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende private e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

c) dodici esperti nelle materie della cooperazione allo sviluppo, di cui tre designati da enti, associazioni, organismi specializzati nel settore del volontariato civile e riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e uno dal Governatore della Banca d'Italia.

Fa parte del Comitato il Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo ».

ART. 9.

*(Attività e compiti
del Comitato consultivo).*

L'articolo 8 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *Attività e compiti del Comitato consultivo.* — I membri del Comitato consultivo sono nominati per la durata di quattro anni, non hanno supplenti e possono essere sostituiti, dalle amministrazioni, enti od organismi che li hanno designati, solo a titolo definitivo.

Ai lavori del Comitato consultivo possono essere invitati di volta in volta rappresentanti di organismi internazionali ed operatori nazionali, pubblici e privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione.

Il Comitato consultivo è convocato almeno tre volte l'anno e comunque ogni qualvolta la maggioranza dei componenti ne chiedi la convocazione, fissandone l'ordine del giorno.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

1) esprime pareri sui programmi, sui progetti e sugli interventi disposti a norma della presente legge;

2) segnala le iniziative da assumere in relazione allo stato di attuazione della presente legge ».

ART. 10.

*(Compiti dell'Agenzia per la cooperazione
allo sviluppo e gli interventi contro la fame
nel mondo).*

L'articolo 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo.* — Allo scopo di concorrere al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, è istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e gli inter-

venti contro la fame nel mondo di seguito denominata Agenzia, avente propria personalità giuridica e con sede a Roma.

L'Agenzia attende:

1) alla predisposizione ed al finanziamento di studi e progettazioni di interventi coordinati, anche su base inter-settoriale, interessanti uno o più paesi in via di sviluppo;

2) al finanziamento ed alla realizzazione di opere e di interventi infrastrutturali, anche su base intersettoriale, interessanti uno o più paesi in via di sviluppo;

3) all'elaborazione ed alla realizzazione, in aree individuate, di piani integrati di sviluppo che abbiano come obiettivo l'eliminazione della fame e della denutrizione;

4) alla cura ed al finanziamento della formazione professionale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo, da effettuarsi anche presso detti paesi, e connessi con gli interventi realizzati o da realizzarsi a cura dell'Agenzia medesima;

5) alla predisposizione ed al finanziamento dell'assistenza tecnica e di ogni altra misura necessaria all'avvio degli interventi di cui ai numeri precedenti, nonché, ove necessario, alla loro gestione per periodi predeterminati;

6) alla predisposizione e gestione degli aiuti alimentari e degli interventi di emergenza decisi dal CIPES in favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpiti da calamità naturali o da insufficienza degli approvvigionamenti alimentari, adottando tutte le necessarie misure affinché risultino adeguati e tempestivi;

7) all'assunzione di partecipazioni al capitale di nuove imprese costituite per la realizzazione di iniziative finanziate dall'Agenzia nonché ai raggruppamenti di soggetti attuatori di detti interventi e ad istituti finanziari che intervengano nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla presente legge.

L'Agenzia provvede altresì, su richiesta del Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo, d'intesa con il CIPES, ad effettuare le necessarie attività istruttorie concernenti:

a) le questioni attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo;

b) le questioni relative alla lotta contro la fame nel mondo;

c) i negoziati e l'applicazione di accordi in materia di cooperazione allo sviluppo;

d) ogni altra funzione ed attività inerenti agli interventi oggetto della presente legge ».

ART. 11.

(*Organi dell'Agenzia*).

L'articolo 10 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *Organi dell'Agenzia*. — All'Agenzia sono preposti:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il comitato esecutivo;
- 4) il collegio dei revisori.

Con decreto del Presidente della Repubblica, e su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato il presidente dell'Agenzia, di seguito denominato presidente.

Il presidente, che resta in carica per cinque anni:

a) presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo dell'Agenzia, di cui ha la legale rappresentanza, e sovrintende all'attuazione delle rispettive delibere;

b) provvede alla predisposizione della relazione annuale sull'attività dell'Agenzia, da trasmettersi al CIPES ed al

Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed è formato da nove componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale vengono altresì determinati gli emolumenti del presidente e dei consiglieri.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i singoli componenti possono essere confermati nell'incarico per una sola volta. Del consiglio di amministrazione fa parte un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro e del commercio con l'estero. Gli altri componenti sono scelti, tra gli esperti della materia, in rappresentanza delle categorie produttive, economiche e sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione:

a) adottare gli atti interni che regolamentano l'attività dello stesso consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo anche in relazione ai poteri di delega, nonché delle sezioni finanziarie;

b) approvare le linee di programmazione;

c) approvare tutti gli interventi dell'Agenzia di qualunque natura e specie;

d) esprimere il parere sulla relazione annuale del presidente;

e) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sulla gestione delle disponibilità dell'Agenzia.

Il comitato esecutivo dell'Agenzia è costituito dal presidente e da quattro componenti il consiglio di amministrazione nominati dal consiglio di amministrazione medesimo. Al comitato esecutivo sono attribuiti tutti i compiti inerenti alla gestione dell'Agenzia e alle attività connesse, non espressamente riservati al presidente ed al consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori è costituito da tre componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Esso è presieduto da un dirigente generale del Ministero del tesoro appositamente collocato fuori ruolo. Gli altri due componenti sono scelti tra i revisori dei conti iscritti nell'apposito albo. I revisori dei conti provvedono al controllo secondo le norme del codice civile. Essi redigono altresì una relazione che fa parte integrante di quella predisposta dal presidente dell'Agenzia, ed è inviata alla Corte dei conti cui spetta il controllo successivo a rendiconto della gestione dell'Agenzia ».

ART. 12.

(Personale addetto all'Agenzia).

Dopo l'articolo 10 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — *Personale addetto all'Agenzia.* — L'Agenzia si avvale di personale assunto con contratti di diritto privato a tempo indeterminato, il cui trattamento economico è commisurato alla contrattazione collettiva dei dipendenti degli istituti di credito. Il regolamento del personale, da approvarsi dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia entro sessanta giorni dalla costituzione dell'Agenzia medesima, deve:

1) garantire la presenza di personale altamente qualificato e specializzato nei settori di intervento dell'Agenzia, nel numero massimo di centottanta unità;

2) garantire inoltre la presenza di personale da impiegare anche permanentemente nei paesi interessati alla politica della cooperazione allo sviluppo, nel numero massimo di sessanta unità;

3) consentire infine il ricorso ad esperti esterni ovvero al personale dello Stato o degli enti pubblici in relazione a specifiche esigenze, nel numero massimo di trenta unità. Il personale dello Stato o degli enti pubblici ivi compreso quello

proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi speciali chiamato a prestare servizio presso l'Agenzia è posto in posizione di comando o di fuori ruolo presso l'amministrazione di provenienza.

Il personale già in servizio presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo che ne faccia richiesta può transitare all'Agenzia, previo espletamento di un colloquio disposto secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia medesima che tenga conto dei criteri di qualificazione e specializzazione ».

ART. 13.

(Autonomia finanziaria dell'Agenzia).

Dopo l'articolo 10-bis della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-ter. — *Autonomia finanziaria dell'Agenzia.* — Per la gestione delle proprie disponibilità e risorse finanziarie l'Agenzia agisce in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, con esclusione altresì di ogni autorizzazione o parere preventivo o successivo sui contratti e convenzioni stipulati.

Il controllo della Corte dei conti è svolto a consuntivo sui rendiconti di spesa, restando escluso ogni controllo sui singoli atti anche ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

L'Agenzia predispone annualmente un bilancio preventivo sulla base delle indicazioni programmatiche fissate dal consiglio di amministrazione nonché un bilancio consuntivo.

Le somme impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario confluiscono di diritto nella dotazione del fondo dei successivi esercizi.

Con la legge finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, possono essere previsti stanziamenti poliennali di spesa allo scopo di far fronte a specifici programmi di intervento ».

ART. 14.

(*Convenzioni*).

Dopo l'articolo 10-ter della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-quater. — *Convenzioni*. — Per il raggiungimento delle sue finalità l'Agenzia può stipulare in forma diretta e a trattativa privata convenzioni e contratti con amministrazioni, università, enti e privati, nell'osservanza dei criteri a tal fine stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale non è applicabile il disposto di cui all'articolo 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ».

ART. 15.

(*Disponibilità finanziarie dell'Agenzia*).

Dopo l'articolo 10-quater della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è aggiunto il seguente:

« ART. 12-quinquies. — *Disponibilità finanziarie dell'Agenzia*. — Le disponibilità finanziarie attribuite all'Agenzia per l'adempimento dei propri compiti sono imputate a tre gestioni distinte ed autonome, destinate rispettivamente a:

1) corrispondere contributi finanziari a fondo perduto o in conto interessi (sezione sovvenzioni);

2) erogare crediti finanziari a tasso agevolato (sezione crediti);

3) acquisire partecipazioni al capitale di nuove imprese costituite di norma con l'intervento di operatori locali che realizzino iniziative nei paesi in via di sviluppo, di raggruppamenti a tal fine costituiti anche su base internazionale nonché di istituti o enti finanziari anche

locali che operino per la realizzazione dei progetti e dei programmi di interventi predisposti dall'Agenzia (sezione rischi).

L'Agenzia adotta con proprio regolamento di attuazione le norme relative all'organizzazione e all'attività delle gestioni autonome di cui al comma precedente, nell'ambito dei principi sanciti dalla presente legge ».

ART. 16.

(Istituto agronomico per l'oltremare).

L'articolo 11 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — *Istituto agronomico per l'oltremare.* — Per la predisposizione e realizzazione di interventi o programmi interessanti lo sviluppo del settore agricolo il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia si avvalgono anche dell'Istituto agronomico per l'oltremare al quale possono essere concessi contributi in relazione alle attività da svolgere ».

ART. 17.

(Fondo per la cooperazione allo sviluppo e Fondo speciale per gli interventi contro la fame nel mondo).

L'articolo 12 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — *Fondo per la cooperazione allo sviluppo e Fondo speciale per gli interventi contro la fame nel mondo.* — I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge sono costituiti in due fondi: " Fondo per la cooperazione allo sviluppo " e " Fondo speciale per gli interventi contro la fame nel mondo ".

I Fondi sono alimentati con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nell'articolo 44. In mancanza della determinazione di nuovi finanziamenti pluriennali, previsti da leggi speciali, gli stanziamenti stessi sono determinati annualmente con la legge fi-

nanziaria prevista dalla legge 5 agosto 1979, n. 468;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione, a programmi di cooperazione allo sviluppo;

c) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

d) contributi volontari provenienti da soggetti privati;

e) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati per esigenze funzionali;

f) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio dell'attività dell'Agenzia;

g) le disponibilità finanziarie di cui al Fondo rotativo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e trasferiti all'Agenzia.

Le somme erogate a titolo di contributo al Fondo sono esenti dall'imposta sulle donazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Le somme ed i beni comunque destinati da Stati stranieri o da altri soggetti, pubblici e privati, all'Agenzia per le finalità di cooperazione allo sviluppo ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari sono concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.

In caso di insufficienza del Fondo per la cooperazione allo sviluppo il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta l'Agenzia ad emettere prestiti obbligazionari, garantiti dallo Stato, in lire o valuta estera per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato dei paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati, tenendo conto

della partecipazione italiana a programmi e progetti di cooperazione promossi dall'Agenzia medesima ».

ART. 18.

(Ripartizione delle disponibilità finanziarie).

L'articolo 13 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — *Ripartizione delle disponibilità finanziarie.* — Entro il 30 luglio di ciascun anno il CIPES, sulla base delle indicazioni programmatiche triennali, provvede alla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive tra il Fondo per la cooperazione allo sviluppo ed il Fondo speciale per gli interventi contro la fame nel mondo e, nei rispettivi ambiti, stabilisce le risorse da destinare ai canali multilaterali di intervento nonché quelle da assegnare alle amministrazioni competenti ed all'Agenzia.

Il Ministero del tesoro provvede a tradurre nei relativi stati di previsione delle spese le indicazioni del CIPES che sono sottoposte al Parlamento in sede di esame del bilancio dello Stato ».

ART. 19.

(Competenze del Ministero degli affari esteri).

L'articolo 14 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. - *Competenze del Ministero degli affari esteri.* — Gli interventi per la cooperazione allo sviluppo e la lotta contro la fame nel mondo di competenza del Ministero degli affari esteri, sono attribuiti al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, istituito nell'ambito degli organi centrali del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed equiparato ad ogni effetto, per quanto non disposto nella disciplina

speciale per esso prevista, ad una direzione generale del Ministero stesso.

Il Dipartimento:

a) tratta, d'intesa con il Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo, gli accordi bilaterali e multilaterali attinenti alla cooperazione allo sviluppo con Stati, enti ed organizzazioni internazionali;

b) sovrintende e coordina la partecipazione italiana ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo;

c) invia nei paesi in via di sviluppo, d'intesa con i paesi interessati, esperti, dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o privati, ovvero assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del Titolo II della presente legge;

d) cura l'informazione e provvede alla selezione e alla formazione dei volontari o cooperanti e ne promuove, d'intesa con i paesi interessati, l'impiego nelle forme di cui all'articolo 33. A tale fine può avvalersi di enti, associazioni ed organismi specializzati riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37, con i quali può stipulare apposite convenzioni, favorendo anche la costituzione in zone dove manchino idonee iniziative; vigila sull'attività dei volontari o cooperanti e ne tutela il lavoro;

e) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di convenzioni con università, enti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti paesi, concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel paese di appartenenza, od anche in altri paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni; concorre al potenziamento di facoltà di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di adde-

stramento professionale attraverso l'invio di personale specializzato;

f) favorisce, su richiesta dei paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti paesi, mediante l'invio di missioni nei citati paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale in istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate;

g) concede contributi in denaro ad enti, istituti ed organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguono finalità di cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la realizzazione di attività nel campo della cooperazione e della lotta contro la fame nel mondo, all'uopo concordate;

h) vigila sugli enti, istituti e organismi italiani operanti prevalentemente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e per gli interventi contro la fame nel mondo, fatte salve le rispettive competenze ».

ART. 20.

(Sezione speciale del Dipartimento).

L'articolo 15 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. - *Sezione speciale del Dipartimento* - Alla concessione dei contributi, delle borse e di sussidi, nonché all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui al precedente articolo, il direttore generale del Dipartimento provvede sentita una sezione speciale costituita con decreto del Ministro degli affari esteri. Essa è composta di undici membri, dei quali fa parte di diritto il rappresentante del Ministero del tesoro. Gli altri membri sono scelti in-

modo da assicurare la rappresentanza di tutte le componenti presenti nel Comitato consultivo.

ART. 21.

(Autonomia finanziaria del Dipartimento).

L'articolo 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. - *Autonomia finanziaria del Dipartimento.* - In ordine alla gestione delle disponibilità assegnate al Dipartimento, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

1) presso il Dipartimento è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali;

2) la Corte dei conti esercita il controllo di legittimità, in via successiva, sugli atti del Dipartimento;

3) per la stipulazione dei contratti e delle convenzioni del Dipartimento il parere del Consiglio di Stato non è obbligatorio;

4) i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito, connessi all'attività propria del Dipartimento sono assoggettati al visto semplice dell'ufficio di ragioneria di cui al numero 1);

5) gli uffici del Dipartimento possono stipulare in forma diretta e a trattativa privata convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, sentito il parere della sezione speciale;

6) possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con le necessità dei servizi, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nel limite di lire due miliardi, per l'invio alle rappresentanze italiane all'estero interessate delle somme necessarie all'amministrazione del personale;

7) le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario — ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge — confluiscono di diritto nella dotazione degli esercizi successivi;

8) i fondi accreditati alle rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentemente approvati, possono — su autorizzazione del direttore generale del Dipartimento e sentito il parere della sezione speciale — essere trasferiti ad altre rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi ».

ART. 22.

(*Convenzioni*).

Dopo l'articolo 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è aggiunto il seguente:

« ART. 16-bis. - *Convenzioni*. — Per la realizzazione di iniziative specializzate previste nei programmi di cooperazione, il Dipartimento può stipulare speciali convenzioni con enti pubblici e privati provvisti di personalità giuridica, con università, con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, nonché con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37.

Nelle convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico del Dipartimento per la realizzazione delle iniziative programmate, con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo l'approvazione della stipula.

Gli enti, istituti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori

spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati, presumendosi di diritto, quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso — che la relativa convenzione deve prevedere — la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale, non è applicabile il disposto di cui all'articolo 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della sezione speciale ».

ART. 23.

(Personale addetto al Dipartimento).

L'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. - *Personale addetto al Dipartimento.*— Il personale addetto al Dipartimento è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, comandati o nominati con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nel limite massimo di tre unità;

c) personale dello Stato e degli enti pubblici, ivi compreso quello proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi, posto in posizione di fuori ruolo o di comandato, nei limiti di un contingente di venticinque unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri per gli affari esteri e del tesoro;

d) esperti italiani, provenienti da enti, agenzie o organizzazioni internazionali, nominati, nel limite massimo di quindici unità, con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale del Dipartimento, tenuto conto

prioritariamente della esperienza da essi effettivamente acquisita. Il relativo trattamento economico è determinato nelle stesse forme di cui alla successiva lettera f);

e) personale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, presti servizio da almeno diciotto mesi con legittimo titolo di assunzione e con oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle condizioni di cui al comma successivo;

f) esperti nominati — qualora per speciali esigenze tecniche di servizio, riconosciute dalla sezione speciale di cui all'articolo 15, non possa farsi ricorso a personale dello Stato o di enti pubblici — con decreto del Ministro degli affari esteri previa valutazione di merito da parte di apposita commissione costituita con decreto del Ministro stesso, nel limite massimo di quindici unità, per attendere ad incarichi di consulenza, studio, ricerca e documentazione, o di carattere tecnico. A detti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 168, secondo comma, secondo, terzo e quarto periodo e quarto comma, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; il relativo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo a base le retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

Il personale di cui alla lettera e) può essere inquadrato a domanda — anche in soprannumero — nel ruolo unico nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale conseguito, mediante concorso interno per titoli ed esami le cui modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari

esteri, sentita la sezione speciale, ferma restando la destinazione in servizio presso il Dipartimento. Ai fini dell'inquadramento sono fatte salve per detto personale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La domanda d'inquadramento deve esser presentata dagli interessati nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data dell'effettivo inquadramento possono essere prorogati gli incarichi conferiti a detto personale, salvo per il personale che non abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di cui al comma precedente.

Le spese relative al personale di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)* ed *f)* del primo comma, ivi comprese quelle attinenti all'indennità per lavoro straordinario ed escluse quelle che rimangono a carico delle rispettive amministrazioni, sono a carico dei fondi di cui all'articolo 44 della presente legge.

Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in soprannumero al contingente fissato nello stesso articolo ».

ART. 24.

(Commissari straordinari per gli interventi straordinari contro la fame nel mondo).

Dopo l'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è inserito il seguente articolo:

« ART. 17-bis. - *Commissari straordinari per gli interventi straordinari contro la fame nel mondo.* - Su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro per il coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e contro la fame nel mondo, il Presidente del Consiglio può, con proprio decreto, nominare uno o più commissari straordinari

per la realizzazione di programmi straordinari e specifici in aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità nonché da calamità naturali e dalle conseguenze di eventi bellici, aree all'uopo individuate dal CIPES il quale provvede alla fissazione delle risorse necessarie da prelevarsi dal Fondo speciale per gli interventi contro la fame nel mondo.

Tali programmi possono comprendere interventi di emergenza alimentare e sanitaria nonché per infrastrutture di supporto alla produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e comunque ogni altra iniziativa finalizzata ad assicurare nelle aree oggetto degli interventi stessi la sopravvivenza del maggior numero di persone.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il commissario straordinario, che opera in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed anche mediante potere in ordinanza, si avvale di un apposito servizio speciale istituito utilizzando sia personale del Ministero degli affari esteri e dell'Agenzia, sia altro personale dello Stato, delle regioni, degli enti pubblici, anche economici, nonché funzionari degli organismi internazionali e delle Comunità europee.

I commissari straordinari utilizzano per i propri interventi le risorse all'uopo fissate dal CIPES e versate a cura del Ministero del tesoro in apposite contabilità speciali istituite presso la Tesoreria provinciale di Roma ed intestate allo stesso commissario.

Al rendiconto finanziario compilato semestralmente dal commissario nonché alla chiusura della gestione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 del regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 ».

TITOLO II.

PERSONALE PER INTERVENTI
DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
E CONTRO LA FAME NEL MONDO
IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI.

ART. 25.

(Esperti).

L'articolo 18 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 18 . - *Esperti.* — Il Ministro degli affari esteri, nell'ambito della competenza ad esso riservata in materia di cooperazione allo sviluppo, può avvalersi di esperti tratti dalle seguenti categorie:

a) personale civile dipendente dallo Stato o dagli enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio ovvero volontario in ferma o rafferma;

b) personale assunto a tal fine dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, da scegliersi in particolare fra cooperanti e volontari, di organizzazioni non governative, di enti pubblici e privati che abbia maturato esperienze e specifiche competenze in paesi in via di sviluppo;

c) personale dipendente da enti ed organismi specializzati di cui all'articolo 16-bis.

Al personale specializzato di cui sopra può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura indispensabile per l'adempimento dei propri compiti.

Il Ministero degli affari esteri può acquisire i beni di cui al comma precedente in forma diretta e a trattativa privata. I beni destinati ai paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali che ne dispongano,

per il tramite e di intesa con il Ministero degli affari esteri, contro il rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che è versato in apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreto del Ministero del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti ».

ART. 26.

(Attestato finale).

L'articolo 24 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. - *Attestato finale.* - Al termine del servizio, il Ministero degli affari esteri provvede a rilasciare, su richiesta degli interessati, un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

1) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

2) nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.

Il periodo di servizio è computato in aggiunta ai limiti massimi di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Il servizio di insegnamento effettuato in un paese in via di sviluppo dagli esperti di cui all'articolo 18 è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora i predetti esperti siano in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente

legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti, anche al fine del riconoscimento del tirocinio, per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ».

ART. 27.

*(Dipendenti di enti pubblici
e docenti universitari).*

L'articolo 26 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. - *Dipendenti di enti pubblici e docenti universitari.* - Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, comprese le unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, d'intesa con il Ministero degli affari esteri possono, compatibilmente con le esigenze di servizio, collocare in aspettativa per un periodo non superiore a quattro anni personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, lettera a).

Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 25, quarto comma, a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle unità sanitarie locali l'intero onere relativo a tali assegni, comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 28, può essere assunto dal Ministero degli affari esteri.

Tale personale è inviato all'estero nella forma prevista dall'articolo 25 e con il trattamento previsto nel presente titolo. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi possono essere rimborsati dal Ministero degli affari esteri all'amministrazione di appartenenza.

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni di durata non superiore a sei mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le facoltà di studi dei paesi in via di sviluppo ».

ART. 28.

(Trattamento economico e assicurativo).

L'ultimo comma dell'articolo 30 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per le lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di esse, ad altra persona designata dal dipendente a contratto ».

ART. 29.

(Contenuti del contratto).

L'articolo 31 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. - *Contenuti del contratto.* - Il contratto di cui all'articolo 30, deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

b) il godimento di ferie annuali retribuite;

c) la corresponsione di una indennità di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 28;

d) la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di una indennità di fine contratto, in misura non inferiore alla metà della retribuzione fondamentale per ogni mese di servizio, maggiorata rispettivamente del 20 per cento o del 40 per cento per coloro che rientrano in Italia da sedi disagiate o particolarmente disagiate.

Le condizioni generali del contratto sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro ».

ART. 30.

*(Missioni non superiori a tre mesi.
Retribuzione).*

L'articolo 32 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — *Missioni non superiori a tre mesi. - Retribuzione.* — Il personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera a), e gli esperti qualificati designati allo scopo dal Ministero degli affari esteri, possono essere inviati all'estero in breve missione di durata non superiore a tre mesi, nei limiti dei mezzi finanziari all'uopo determinati con provvedimento adottato dall'Amministrazione o ente d'appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o, per gli esperti come sopra designati, con decreto del Ministro degli affari esteri, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 30, secondo comma.

Per le missioni suindicate è corrisposta una indennità pari a un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 28 o nel secondo comma dell'articolo 30 per ogni giorno di missione, con le modalità di pagamento di cui all'articolo 209, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, oltre al rimborso delle spese di viaggio ».

TITOLO III.

PERSONALE IN SERVIZIO
DI VOLONTARIATO
O DI COOPERAZIONE

ART. 31.

(*Volontari e cooperanti*).

L'articolo 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — *Volontari e cooperanti*. — Agli effetti della presente legge, sono considerati volontari in servizio civile ovvero, secondo altra dizione equivalente, cooperanti di organizzazioni non governative i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei paesi interessati, nonché di adeguata formazione e d'idoneità psicofisica, prescindendo dai fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, assumono contrattualmente un impegno di lavoro con organizzazioni non governative nei paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione:

a) con i paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con lo Stato italiano;

b) con enti, istituti ed organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 nell'ambito di programmi approvati dal Ministero degli affari esteri;

c) con enti ed organismi internazionali, ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o concorra;

d) con il Ministero degli affari esteri.

Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei cooperanti o volontari sono determinate pe-

periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale per il volontariato di cui all'articolo 37, primo comma ».

ART. 32.

(Contenuto del contratto).

L'articolo 34 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — *Contenuto del contratto.* — Il contratto di cui all'articolo precedente deve prevedere:

1) il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del cooperante o volontario;

2) il trattamento economico, adeguato alle condizioni di vita del paese ospitante e tenuto conto dello spirito e delle finalità non di lucro. Il trattamento economico deve comprendere le spese di viaggio, anche per i familiari a carico, il trasporto degli effetti personali, all'inizio e al termine del servizio ed una indennità di fine servizio pari a una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato;

3) il godimento di ferie annuali retribuite di quarantacinque giorni nel biennio, salvo più favorevoli disposizioni della legislazione del paese ospitante; nonché la concessione di congedi straordinari per l'esercizio di diritti politici o per gravi e comprovati motivi;

4) il trattamento previdenziale, assicurativo e assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio e morte, nonché di invalidità, vecchiaia e superstiti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per le lesioni dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio; nonché una indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere al

coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, e ai figli minori o in mancanza di essi ad altra persona designata dal volontario.

I criteri di congruità del trattamento di cui al numero 2) del comma precedente sono fissati dal Dipartimento, sentito il parere della sezione speciale per il volontariato di cui all'articolo 37, primo comma; la indennità mensile di sostentamento, viene maggiorata secondo coefficienti annuali che tengano conto delle condizioni di vita del paese ospitante e dell'eventuale periodo di servizio prestato in precedenza, con aggiunta di una integrazione per i familiari a carico.

Può essere parte integrante del contratto un periodo di formazione, in via ordinaria non superiore a tre mesi, da computarsi in aggiunta al periodo minimo di due anni di servizio previsto dall'articolo 33 della presente legge ».

ART. 33.

(Integrazione del trattamento economico).

L'articolo 35 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — *Integrazione del trattamento economico.* — Quando le condizioni di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 34 siano giudicate inadeguate dal Dipartimento, l'onere per l'integrazione del trattamento economico può essere assunto dallo Stato italiano con decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 37.

Il Ministero degli affari esteri assume a proprio carico l'onere contributivo, di cui al numero 4 del primo comma dell'articolo 34, per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 33 presso i competenti istituti previdenziali ed il premio per l'assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni ».

ART. 34.

(Riconoscimento di idoneità).

L'articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — *Riconoscimento di idoneità.* — Le organizzazioni non governative di volontariato e di cooperazione internazionale verso i paesi in via di sviluppo possono ottenere il riconoscimento di idoneità, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di un'apposita sezione istituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta di quattordici membri dei quali quattro scelti tra i membri delle associazioni o degli enti indicati nella lettera c) dell'articolo 7 e altri tre tra quelli designati dalle confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma.

Gli altri componenti sono rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e della protezione civile.

Il riconoscimento di idoneità può essere dato a condizione che gli enti, istituti ed organismi di cui sopra:

1) risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile;

2) abbiano come uno degli obiettivi istituzionali prioritari l'impegno di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei paesi del Terzo mondo;

3) non perseguano finalità di lucro, né siano legati o collegati in alcun modo agli interessi di imprese industriali e finanziarie aventi scopo di lucro;

4) prevedano nello statuto l'obbligo della presentazione di un bilancio annuale e della tenuta della contabilità;

5) diano adeguate garanzie in ordine all'attuazione dei propri programmi e, in ordine alla selezione, alla formazione, all'addestramento e impiego dei volontari;

6) documentino una comprovata esperienza di solidarietà organizzativa ed operativa di almeno cinque anni, acquisita sia nei paesi in via di sviluppo che in Italia nel campo della cooperazione;

7) accettino i controlli periodici che dovranno essere all'uopo stabiliti dal Dipartimento anche ai fini del mantenimento della qualifica. La sezione per il volontariato coadiuva il Dipartimento nelle funzioni di vigilanza sugli enti ed organismi sopra citati.

Qualora non trovi applicazione il disposto dell'articolo 16, agli enti, istituti ed organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14, contributi o rimborsi spese per l'informazione, la selezione, la formazione, l'equipaggiamento, l'acquisto e il mantenimento delle attrezzature rientranti nelle attività previste dall'articolo 14, nonché per gli oneri derivanti dalle assunzioni contrattuali di cui all'articolo 33, lettera *b*).

Quando i programmi di cooperazione predisposti dagli enti, dagli istituti e dagli organismi suindicati prevedono impegni pluriennali può essere accordato, sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15 un contributo non superiore al 75 per cento del costo complessivo del programma ».

ART. 35.

(Diritti dei cooperanti e volontari di organizzazioni non governative).

L'articolo 38 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — *Diritti dei cooperanti e volontari di organizzazioni non governative.* — Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 36 della presente legge, la qualifica di volontari in servizio civile, o cooperanti di organizzazioni non governative, hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o

da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto all'aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia impegnato in programmi di volontariato approvati dal Dipartimento;

b) ad un'indennità di reinserimento, nella misura stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta della Sezione speciale per il volontariato di cui all'articolo 37, primo comma, con esclusione del personale di cui alla precedente lettera *a*).

c) al riconoscimento del proprio posto di lavoro, secondo disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 40 della presente legge.

Quando l'indennità di cui alla lettera *b)* non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa è dovuta interamente o parzialmente dal Ministero degli affari esteri. Alle imprese private che concordano per i propri dipendenti con le organizzazioni sindacali il diritto all'aspettativa previsto dal primo comma nell'ambito di programmi di volontariato e di cooperazione promossi dagli organismi ritenuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, e per i dipendenti il cui coniuge sia impegnato in detti programmi, è data la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato personale sostitutivo.

Ogni diritto previsto dal presente articolo si applica anche per i cooperanti e

volontari che non raggiungano il biennio di servizio per le documentate ragioni di salute o di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla loro volontà ».

ART. 36.

(Doveri dei volontari e dei cooperanti).

L'articolo 39 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 39. — *Doveri dei volontari e dei cooperanti.* — I volontari in servizio civile e cooperanti di organizzazioni non governative sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di lavoro ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'articolo 36.

Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

In caso di inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza — accertate nelle debite forme — ai doveri di cui al secondo comma, i volontari e cooperanti decadono dai diritti previsti nell'articolo 38 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 40 e 41 della presente legge, non possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente rappresentanza.

Il Ministero degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile e dei cooperanti di organizzazioni non governative:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali essi prestano la loro opera in un determinato paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b quando le condizioni del paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa ».

ART. 37.

(Servizio militare: rinvio e dispensa).

L'articolo 40 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 40. — *Servizio militare: rinvio e dispensa.* — I volontari in servizio civile e cooperanti di organizzazioni non governative, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 33 in paesi extra-europei e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, nei limiti del contingente di cui all'articolo 43 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

Al termine di un biennio di effettivo e continuato servizio nei paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata alla prestazione del servizio militare ».

ART. 38.

(Personale impiegato dalle ONG per periodi di breve durata).

Dopo l'articolo 39 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è inserito il seguente:

« ART. 39-bis. — Le amministrazioni statali e gli enti pubblici, comprese le unità sanitarie locali, anche in deroga ai

regolamenti e alle disposizioni interne, possono collocare in aspettativa, senza assegni, per periodi di breve durata e comunque non superiore ai dodici mesi, personale dipendente che ne faccia richiesta per essere impiegato in iniziative e programmi di cooperazione approvati dal Ministero degli affari esteri e promossi da organismi riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge.

Per tale personale il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Alle imprese private, che concedono ai propri dipendenti un periodo di aspettativa nei termini ed ai fini di cui al precedente comma, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato ».

ART. 39.

(Contributi deducibili per le persone fisiche e giuridiche).

Dopo l'articolo 39-bis della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 39-ter. — I contributi a favore degli enti o organismi ritenuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge ed erogati da persone fisiche e giuridiche sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini della imposta sul reddito istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, articolo 3, per le persone fisiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, articolo 3, per le persone giuridiche, nella misura massima del 5 per cento del detto reddito ».

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

ART. 40.

(Stanziamenti).

L'articolo 44 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« ART. 44. — *Stanziamenti.* — All'onere complessivo di lire 3.500 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9005 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa.

Gli stanziamenti stessi sono integrati di diritto dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate e non erogate nei precedenti esercizi.

Il concorso finanziario italiano ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo, verra promosso e curato dal Dipartimento, di concerto con il Ministero del tesoro, in conformità delle decisioni assunte dal CIPES, quando il relativo onere sia previsto da specifiche disposizioni legislative o comunque venga a gravare in modo diretto o indiretto sul bilancio dello Stato.

Al fine di dotare l'Agenzia delle occorrenze necessarie per il 1985, il CIPES, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad una nuova ripartizione degli stanziamenti previsti, da effettuarsi avuto riguardo

agli impegni assunti. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con le somme destinate all'Agenzia si provvede anche al pagamento di tutte le spese relative all'organizzazione ed alla attrezzatura nonché in genere a quanto necessario per il suo funzionamento e quello dei suoi organi.

Con lo stanziamento destinato agli interventi da realizzarsi a cura del Dipartimento, il Ministro degli affari esteri è autorizzato a provvedere alle spese per l'attrezzatura e per il funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 15 e 37, sovvenendo a tutti i relativi fabbisogni d'ufficio in forma diretta e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'articolo 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del personale comandato ed aggiuntivo; per le missioni di controllo delegate al personale delle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti; nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di paesi in via di sviluppo, invitate per la trattazione dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione con i paesi stessi.

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme devono essere calcolati in percentuale del prodotto nazionale lordo sulla base degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali competenti ».

ART. 41.

(Norme transitorie e finali).

I programmi ed i progetti già deliberati o in corso di esecuzione in base alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, restano operanti anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, intendendosi da trasferire all'Agenzia quelli di sua competenza non appena essa è regolarmente costituita.

L'articolo 26 ed il primo e secondo comma dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modifiche, sono abrogati e le disponibilità finanziarie di cui al fondo rotativo presso il Mediocredito centrale sono trasferite al Fondo di cui all'articolo 12-bis della legge 9 febbraio 1979, n. 38, così come modificata ed integrata dalla presente legge.

La competenza relativa alle attività finanziate ai sensi dei suddetti articoli 26 e 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è trasferita all'Agenzia di cui all'articolo 10 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, così come modificata ed integrata dalla presente legge, alla quale sono altresì trasferite tutte le posizioni attive e passive facenti capo al fondo rotativo.

L'articolo 6 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è abrogato, così come ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.